



Delibera n° _____ del _____

CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 29/06/2015 N° 1043

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE - CONTRODEDUZIONI AL
PARERE DELLA SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO E ALLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERAMO -
APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformita' a quanto stabilito dell'Art. 49 del T.U ordinamento degli ent locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000

DIRIGENTE

Giulianova, li 02/07/2015

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE _____ DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL
18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Giulianova, li _____



Delibera n° _____ del _____

CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Del 29/06/2015 N° 1043

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE - CONTRODEDUZIONI AL
PARERE DELLA SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO E ALLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERAMO -
APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

ISTRUTTORIA

UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO

L'ISTRUTTORE

PECCHINI GIOVANNI

Giulianova, li 29/06/2015

PARERE DEL RELATORE

Il Relatore

Giulianova, li _____

Decisione del CONSIGLIO MUNICIPALE nella seduta del _____

Il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50, in data 2.8.2012, è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante al piano demaniale marittimo comunale (P.D.M.C.), inerente la fascia litoranea a destinazione turistica/balneare, zona A10 - *Ambiti Costieri* - del P.R.G. vigente, redatta dall'arch. Emilio De Flaviis;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 10.2.2014, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/1983, ha controdedotto alle n. 23 osservazioni presentate da titolari di diritti reali, da associazioni, nonché da privati cittadini;
- l'accoglimento parziale e/o totale di alcune osservazioni ha comportato la modifica e il conseguente adeguamento della relazione, delle norme tecniche d'attuazione e degli elaborati grafici I.1, M ed R;
- con nota raccomandata n. 33659, in data 8.9.2014, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, per il giorno 30.9.2014 è stata convocata la conferenza di servizi, di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 18/1983, al fine di acquisire sul piano aggiornato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni i necessari pareri, nulla osta e/o atti di assenso previsti dalla legge per la tutela degli interessi pubblici;

CONSTATATO che in sede di conferenza di servizi, tenutasi il 30.9.2014, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Servizio Opere Marittime e Qualità Acque Marine della Regione Abruzzo e dell'Agenzia del Demanio, di cui alle note n. RA/245301 del 19.9.2014 e n. 2014/10925/DRAM del 18.9.2014, acquisite al protocollo generale del Comune, rispettivamente, il 19.9.2014 al n. 35347 e il 22.9.2014 al n. 35539, nonché quello dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, delegato dalla Capitaneria di Porto Pescara, formulato nel corso della seduta dal Tenente di Vascello (CP) Sandro Pezzuto, mentre il rappresentante del Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo della Regione Abruzzo, pur partecipando alla riunione, si è riservato di inviare in seguito il proprio parere, trasmesso successivamente, con nota n. RA/318243 del 28.11.2014, pervenuto al protocollo generale del Comune il 3.12.2014 al n. 45068, dal quale si rileva che *"la variante al piano, in linea di massima, risponde alle linee di indirizzo e pianificazione generale dettate dal vigente PDM regionale"*;

ATTESO che il parere favorevole del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 (ex art. 13 della legge 64/1974), è stato acquisito preliminarmente all'adozione della variante in esame, giusta nota n. RA/8439 del 13.1.2012, acquisita al protocollo generale del Comune il 22.2.2012 al n. 7662;

FATTO PRESENTE che il parere dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Pescara - si intende espresso positivamente non avendo partecipato alla conferenza di servizi del 30.9.2014 e avendo disatteso il successivo invito a formulare il parere di competenza;

PRESO ATTO della nota n. 15293 dell'1.10.2014, acquisita al protocollo generale del Comune il 16.10.2014 al n. 38881, con la quale la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici

dell'Abruzzo ha formulato il parere di competenza, nonché del provvedimento n. 437 del 28.4.2015 del Dirigente del Settore B12 della Provincia di Teramo, pervenuto al protocollo generale il 5.5.2015 al n. 17609, sulla compatibilità della variante al P.D.M.C. con le previsioni del P.T.P. vigente;

CONSIDERATO che con i predetti due pareri, formulati ad integrazione della suddetta conferenza di servizi, sono state formulate anche alcune osservazioni, per cui sono state predisposte apposite schede in cui sono contenute la sintesi, il parere tecnico dell'ufficio e la proposta di controdeduzione dell'Amministrazione, che si allegano al presente atto, sotto le lettere A1) ed A2), per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover controdedurre alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, secondo la proposta formulata dall'Amministrazione comunale, contenuta nelle dalle relative schede, ed approvare definitivamente la variante al piano demaniale marittimo comunale;

TENUTO CONTO che la variante al piano demaniale marittimo comunale, come adottata ed aggiornata a seguito delle controdeduzioni alle n. 23 osservazioni nonché all'esito della conferenza di servizi, è conforme al piano regionale paesistico (P.R.P.), giusta attestazione del 25.6.2015, a firma del Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 28.4.2014, n. 26, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 40 del 12.11.2014, deve essere allegata alla presente deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico e trasmessa successivamente per conoscenza alla Direzione regionale competente;

VERICATO che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova;

DATO ATTO che la presente approvazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI la L.R. n. 18 del 12.4.1983 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in vigore, la L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., nonché il vigente statuto comunale;

Con-voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____ ;

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) dare atto dell'esito favorevole della conferenza di servizi e controdedurre alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo e dalla Provincia di Teramo, secondo la proposta dall'Amministrazione comunale, contenuta nelle relative schede, che si allegano al presente atto, sotto le lettere A1) ed A2), per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) precisare che il recepimento delle suddette osservazione, derivanti dalla conferenza di servizi, ha comportato la modifica e il conseguente adeguamento dell'elaborato I.2 "zonizzazione zona nord", nonché dei seguenti articoli delle N.T.A.: 4, comma 7 - 6.2, comma 1, lett. d) - 10.1, lett. b) - 10.2, lett. c);
- 4) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante al piano demaniale marittimo comunale (P.D.M.C.), inerente la fascia litoranea a destinazione turistica/balneare, zona A10 - *Ambiti Costieri* - del P.R.G. vigente, redatta dall'arch. Emilio De Flaviis, costituita da:
 - elaborato A - Relazione;
 - elaborato B - Norme tecniche d'attuazione;
 - elaborato E.1 - Inquadramento generale zona centro/sud;
 - elaborato E.2 - Inquadramento generale zona nord;
 - elaborato G.1 - Stato di fatto zona centro/sud;
 - elaborato G.2 - Stato di fatto zona nord;
 - elaborato H.1 - Modifica concessioni esistenti zona centro/sud;
 - elaborato H.2 - Modifica concessioni esistenti zona nord;
 - elaborato I.1 - Zonizzazione zona centro/sud;
 - elaborato I.2 - Zonizzazione zona nord;
 - elaborato M - Previsioni progettuali - Tipi edilizi;
 - elaborato R - Rapporto con il piano difesa alluvioni;che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;
- 5) allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 28.4.2014, n. 26, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 40 del 12.11.2014, alla presente deliberazione, sotto la lettera B), la dichiarazione di conformità della variante al piano demaniale marittimo comunale (P.D.M.C.) al piano regionale paesistico (P.R.P.), in data 25.6.2015, a firma del Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, da trasmettere successivamente per conoscenza alla competente Direzione regionale;
- 6) specificare che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;
- 7) dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito

web istituzionale del Comune di Giulianova;

- 8) demandare al Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio l'espletamento di tutti gli atti successivi e conseguenti all'assunzione del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____ ;

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VARIANTE PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

**Integrazione al Verbale della Conferenza dei Servizi del 30 settembre 2014 -
Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo -
Nota prot. n. 15293 dell'1/10/2014, acquisita al protocollo dell'Ente n. 38881 del 16/10/2014 -**

SINTESI PARERE DI COMPETENZA

Dopo alcune considerazioni di ordine generale e l'inquadramento, in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), dell'area demaniale e del cosiddetto *Lungomare monumentale*, tutelato anche ai sensi della parte II del Codice, il Soprintendente evidenzia che la variante al P.D.M.C. in esame non muta nel suo impianto generale l'originario P.D.M.C..

Al fine di preservare ulteriormente la costa di Giulianova, ancora in grado di esprimere elementi di alto pregio ambientale e paesaggistico, la variante opera una parziale modifica delle finalità contenute nelle Disposizioni Generali, introducendo il principio della *"massima valorizzazione dello spazio pubblico"* mediante *"la riqualificazione e il potenziamento delle attività turistico ricreative, salvaguardando i valori ambientali e paesaggistici"*.

A parere della Soprintendenza, però, la variante non sempre adotta scelte che perseguono tale obiettivo.

- 1) Evidenzia che vengono correttamente individuate le cosiddette *"vie del mare"*, collegamento privilegiato tra il mare e la città, destinate a diventare le principali direttrici visive ma le nuove N.T.A. trascurano interamente la tutela delle visuali delle altre strade ortogonali alla costa, per le quali sarebbe stato opportuno prevedere qualche direttiva di salvaguardia.
- 2) La prevista eccezione per i due stabilimenti storici, Venere e Caprice, per i quali sarebbe opportuno prevedere perlomeno l'adeguamento dei corpi secondari, ha inficiato la realizzazione delle finalità del Piano in una di quelle *"vie del mare"* indicate, ovvero Via Gasbarrini.
- 3) Fermo restando il divieto di installare manufatti in corrispondenza della parte di area edificabile prospiciente le *"vie del mare"* per una larghezza pari alla sede stradale comprensiva dei marciapiedi, come già previsto nelle N.T.A., si suggerisce, ove possibile, di aumentare tale spazio, nonché fissare tempi più brevi per adeguarsi alle nuove disposizioni, almeno con la cartellonistica.
- 4) Per la cosiddetta *"fascia per giochi sulla sabbia"*, (art. 6.2. comma 1 punto d.) compresa tra la parte edificabile e il Lungomare monumentale, al fine della duplice tutela paesaggistica e monumentale, si dovrebbe escludere, in modo chiaro, l'uso di tutte le attrezzature, sebbene mobili e a carattere stagionale, parecchio impattanti sia per attiene la salvaguardia delle visuali, da e verso il mare, sia per quanto riguarda il decoro urbano (es. giochi gonfiabili, giochi con attrezzature e reti, parallele alla linea della costa, oltre m. 1,5, ecc.). Lo stesso per l'area di verde attrezzato limitrofa al molo nord, che rappresenta la materiale continuazione.
- 5) L'esclusione, infine, dall'art. 10.1, lett. b), della voce *"ristrutturazione generale"*, fra gli interventi per i quali necessita adeguare le concessioni esistenti alle norme del P.D.C.M., alla luce della nuova definizione di *"interventi di ristrutturazione edilizia"* contenuta all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., non va nell'auspicata direzione del miglioramento qualitativo dell'arenile di Giulianova, né verso la valorizzazione massima dello spazio pubblico, rallentando praticamente l'armonizzazione delle strutture esistenti alle previsioni anche delle N.T.A. vigenti. Si chiede, perciò, di specificare e esplicitare ulteriormente la definizione dei suddetti interventi.

In definitiva, per limitare gli impatti sul *patrimonio culturale* presente nel territorio in esame e per migliorarne il risultato atteso, s'invita l'Amministrazione a riconsiderare alcune scelte operate dalla variante, in particolare quelle precedentemente evidenziate, nell'ottica di un più consapevole sfruttamento delle rilevanti risorse ambientali e paesaggistiche del litorale di Giulianova, nonché di uno sviluppo sostenibile delle attività antropiche.

PARERE TECNICO UFFICIO

- 1) In relazione all'osservazione n. 1 della Soprintendenza, si ritiene che la stessa possa essere accolta apportando le modifiche al comma 7 dell'art.4 delle N.T.A. come indicato in allegato.
- 2) In relazione all'osservazione n. 2 della Soprintendenza, si ritiene che la stessa possa essere accolta apportando le modifiche al comma 7 dell'art.4 delle N.T.A. come indicato in allegato.
- 3) In relazione all'osservazione n. 3 della Soprintendenza, si ritiene che la stessa possa essere accolta apportando le modifiche al comma 7 dell'art.4 delle N.T.A. come indicato in allegato.
- 4) In relazione all'osservazione n. 4 della Soprintendenza, si ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta, limitando l'uso delle attrezzature nel rispetto della visuale libera, apportando le modifiche al comma 1 punto d. dell'art.6.2 delle N.T.A. come indicato in allegato.
- 5) In relazione all'osservazione n. 5 della Soprintendenza, si ritiene che la stessa possa essere accolta apportando le modifiche al comma b dell'art.10.1 delle N.T.A. come indicato in allegato.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

Si ritiene di dover accogliere le osservazioni nn. 1-2-3-5 e parzialmente la n. 4, così come indicato nel parere tecnico.

ARTICOLO

4

PROTEZIONE DELLE AREE DEMANIALI

ooooooooo _ oooooooooo

1 - Il Comune vigila sulla protezione delle aree demaniali.

2 - E' vietata la realizzazione di opere fisse o mobili che riflettono il moto ondoso o che per dimensioni e caratteristiche producono rilevanti impatti ambientali e/o paesaggistici.

3 - Eventuali opere di difesa della costa o sostanziali ripascimenti sono di competenza pubblica, subordinati alla preventiva verifica degli organi competenti e comunque rispondenti ai criteri indicati nel piano coste regionale.

4 - Per accertati eventi erosivi stagionali, al fine di ripristinare il profilo costiero precedente, possono essere autorizzati interventi di ripascimento morbido, all'interno della stessa concessione, o con materiale di diversa provenienza, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle normative vigenti in materia di ripascimento degli arenili.

5 - Al fine di tutelare la visione del mare e ridurre la barriera visiva, non sono ammessi manufatti sul marciapiede est del lungomare, per tutta l'estensione della zona demaniale.

6 - Sono fatti salvi i manufatti esistenti, la segnaletica stradale e/o pubblicitaria e le apparecchiature per pubblici servizi, che comunque dovranno essere adeguati, in caso di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, per garantire il minimo impatto visivo possibile. Nel caso che ostacolano la libera visione, in corrispondenza delle Vie del mare, individuate sugli elaborati di piano, è prevista la delocalizzazione.

7 - Al fine di garantire il rispetto della barriera visiva, in asse con le così dette Vie del mare, individuate negli elaborati di piano, è vietata la collocazione di manufatti in corrispondenza della porzione di area edificabile prospiciente, per una larghezza pari alla sede stradale comprensiva dei marciapiedi o, dove possibile, per una porzione doppia della sede stradale. Fatto salvo gli stabilimenti storici (Venere e Caprice)

I manufatti esistenti, prospicienti le Vie del mare, dovranno essere delocalizzati, in caso di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Tale criterio, ove possibile, va applicato anche alle altre strade, ortogonali alla fascia edificabile, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 10.2 punto "c" comma 3. Sono fatti salvi gli stabilimenti storici (Venere e Caprice) limitatamente al manufatto principale, che non potrà essere oggetto di ampliamento, neanche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 10.2 punto "a".

8 - Per quanto previsto dalla Legge 296 del 27.12.2006 (art. 251 comma 2.2 lettera e) è fatto obbligo per i titolari di concessioni, di consentire il libero gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini di balneazione.

ARTICOLO

6

ORGANIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA

.....omissis

6.2 – FASCE PARALLELE AL MARE

.....omissis

d) – Fascia per giochi sulla sabbia:

Costituisce una zona (individuata negli elaborati I – zonizzazioni), che interessa le aree centrali dell'arenile, compresa fra la fascia edificabile ed il lungomare monumentale.

In tale fascia sono ammesse esclusivamente le attrezzature mobili a carattere stagionale, strettamente connesse al gioco ed attività ludiche ricreative, da svolgersi sulla sabbia (giochi per bambini, bocce, ping-pong, pallavolo, calcetto sulla sabbia ecc.) con esclusione di qualsiasi manufatto, gonfiabili, reti e simili, superiore a mt 1,50 di altezza. Sono fatti salvi i manufatti sempre a carattere stagionale che non eccedono il limite massimo di barriera visiva totale, inteso come sommatoria di tutti i manufatti esistenti sulla concessione, previsto dall'art. 10.2 comma c) punto 2 , o che comunque non aumentino quella preesistente. In ogni caso deve comunque essere salvaguardata l'altezza massima proposta dal comma d). Al fine di salvaguardare la tutela monumentale del lungomare storico, tale norma si intende estesa anche alla zona di verde attrezzato che congiunge tale fascia con il molo nord, facendo riferimento alla barriera visiva delle concessioni prospicienti.

Le eventuali parti pavimentate, da eseguirsi con manufatti posti a secco direttamente sulla sabbia, devono essere limitate a definire l'ingresso dello stabilimento balneare.

Sono ammesse zone piantumate sistemate a verde, previa attenta scelta delle essenze arboree compatibili, effettuata da esperti botanici e/o naturalisti,

ARTICOLO

10

PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SPIAGGIA

oooooooooooo _ ooooooooooooo

10.1 – CRITERI GENERALI

- a) – Le strutture di spiaggia, da realizzare sulle concessioni sono subordinate al titolo concessorio e soggette alla richiesta di apposito Permesso di Costruzione, a norma del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, come modificato dal D.Lgs 27 Dicembre 2002 n° 301 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni, urbanistiche e tipologiche, del presente piano e delle presenti prescrizioni tecnico funzionali.

Il rilascio del titolo abilitativo da parte del preposto ufficio comunale è condizionato alle autorizzazioni degli organi competenti.

Avuto riguardo alla natura giuridica dei beni demaniali, non è consentito alcun intervento, anche di natura manutentivo, che non sia preventivamente segnalato è concordato (S.C.I.A. o C.I.A.) con i competenti uffici comunali.

- b) – Le concessioni esistenti, all'entrata in vigore presente PDC, devono essere adeguate alle presenti norme in caso di:

- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione
- ampliamento

E' fatto salvo quanto legittimamente realizzato o condonato esclusivamente per opere di ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione

anche se prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e di ordinaria e straordinaria manutenzione.

.....omissis

VARIANTE PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

Integrazione al Verbale della Conferenza dei Servizi del 30 settembre 2014 - Provincia di Teramo -

Determinazione Dirigente Settore B12 n. 437 del 28/4/2015 acquisita al protocollo dell'Ente n. 17609 del 05/05/2015.

SINTESI PARERE DI COMPETENZA

La determinazione dirigenziale riporta quanto segue:

- 1) Ritenere la variante al piano demaniale marittimo comunale, adottato con atto di C.C. n. 50 del 2.8.2012, **compatibile** con le previsioni del P.T.P. vigente, a condizione che il Comune di Giulianova verifichi, ai sensi dell'art. 5 della normativa di attuazione dello strumento urbanistico provinciale, che le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui, intendendo per reflui gli scarichi derivanti dall'utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole come definiti dalle norme vigenti;
- 2) Formulare sulla variante di che trattasi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/1983, le seguenti osservazioni:
 - a) la delimitazione della fascia edificabile ha comportato l'esclusione da essa di alcune parti di fabbricati esistenti. Tale situazione va attentamente valutata da parte del Comune perché potrebbe generare problematiche nel rilascio del titolo edilizio per i fabbricati interessati;
 - b) l'individuazione delle due aree da adibire a piazzole di manovra in prossimità delle strade di penetrazione, al fine di consentire il servizio pubblico di soccorso, ricade su aree con destinazione di "spiaggia libera". In tale modo, pur riconoscendo l'importanza dell'individuazione delle due piazzole di manovra, si genera un'ulteriore riduzione della superficie destinata alla libera fruizione dei bagnanti **che** nella presente variante raggiunge solo un valore percentuale del 19,90%. Inoltre, l'area di spiaggia libera direttamente interessata appare diventare di ridotte dimensioni tale da non poterne usufruire appieno nella sua funzione.

PARERE TECNICO UFFICIO

In accoglimento dell'osservazione di cui al punto a) con la quale si evidenzia che alcuni manufatti esistenti ricadono fuori dal limite della fascia edificabile (Lidi Malibù e Tellina ed alcuni manufatti accessori) si ritiene di dover proporre la **modifica dell'art. 10.2, punto c), delle N.T.A.**

In accoglimento dell'osservazione di cui al punto b) si ritiene di poter prevedere solo la piazzola di soccorso prospiciente Via Riva del Sole come da **modifica prevista all'elaborato I.2 Zona Nord allegato**. Infatti attualmente il Piano prevede due piazzole di accesso per i mezzi di soccorso collocate nella parte nord all'interno delle spiagge libere nn. 18 e 19. Atteso che in accoglimento di alcune osservazioni le spiagge libere presenti sono state accorpate nella n. 19 si ritiene sufficiente la previsione di una sola piazzola di soccorso.

PROPOSTA CONTRODEDUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Si accolgono le osservazioni della Provincia di Teramo come da parere tecnico.

ARTICOLO

10

PRESCRIZIONI URBANISTICHE E TECNICO COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SPIAGGIA

.....omissis


10.2 – NORME DI CARATTERE URBANISTICO

.....omissis

c) - La collocazione del manufatto all'interno dell'area in concessione è determinata dai seguenti parametri :

1 - FASCIA EDIFICABILE . Il manufatto deve essere collocato all'interno della fascia di arenile edificabile individuata negli elaborati I.1 e I.2 del presente Piano Demaniale Comunale. Eventuali manufatti principali (stabilimento balneare) preesistenti che ricadono in parte fuori della delimitazione sono fatti salvi per i soli casi di ampliamento e/o ristrutturazione generale che non prevede la demolizione totale. In ogni caso la parte in ampliamento deve essere posta all'interno della fascia edificabile. Le concessioni sprovviste di fascia edificabile, non possono essere soggette ad edificazione, salvo i servizi minimi individuati al precedente art. 10.1 comma f e le attrezzature a carattere stagionali per il gioco e lo sport sulla sabbia, che devono essere posti in allineamento con la fascia edificabile prevista dal piano.

..... omissis



prof.media: ml. 71 superficie : mq.1.775
25,00
prof.media: ml. 71 superficie : mq.1.775
25,00
prof.media: ml. 71 superficie : mq.1.775
50,00
prof.media: ml. 71 superficie : mq.3.550
25,00
prof.media: ml. 70 superficie : mq.1.750
25,00
prof.media: ml. 70 superficie : mq.1.190
17,00
prof.media: ml. 69 superficie : mq.1.035
15,00
50,00
prof.media: ml. 69 superficie : mq.3.450
25,00
prof.media: ml. 69 superficie : mq.1.725
25,00
prof.media: ml. 67 superficie : mq.1.675
25,00
prof.media: ml. 65 superficie : mq.1.625
25,00
123,74
prof.media: ml. 52 superficie : mq.6.434

FOCE FIUME
SALINELLO

Via Mantova

Via Riva del Sole

CONCESSIONE
N° 4

CONCESSIONE
N° 5

SPIAGGIA LIBERA
N° 17

CARIBE

HOLIDAY

SPIAGGIA LIBERA
N° 18

CALIFORNIA

BAVIERA

CONCESSIONE
N° 6

CONCESSIONE
N° 7

CONCESSIONE
N° 8

SPIAGGIA LIBERA
N° 19



Allegato B)

CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50, in data 2.8.2012, è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante al piano demaniale marittimo comunale (P.D.M.C.), inerente la fascia litoranea a destinazione turistica-balneare, zona A10 - *Ambiti Costieri* - del P.R.G., redatta dall'arch. Emilio De Flaviis;
- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 17.1.2014, ha controdedotto alle n. 23 osservazioni, presentate da titolari di diritti reali, da associazioni e da privati cittadini;
- la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole ed ha effettuato osservazioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la variante al piano demaniale marittimo comunale (P.D.M.C.), inerente la fascia litoranea a destinazione turistica-balneare, zona A10 - *Ambiti Costieri* - del P.R.G., come adottata ed aggiornata a seguito delle controdeduzioni alle n. 23 osservazioni, nonché all'esito della conferenza di servizi, è conforme al vigente piano regionale paesistico (P.R.P.).

Giulianova, lì 25.6.2015

IL DIRIGENTE DELLA IV AREA
Ing. Maria Angela Mastropietro